CAMERA DEI DEPUTATI N 3101

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, PICANO, SAVIO, BONETTI, RICCIUTI, CARRUS, MEMMI

Presentata il 30 luglio 1985

Nuovo sistema automatizzato di votazione e scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per i *referendum* popolari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento al ricorrente problema dei brogli elettorali, facilitato dall'attuale sistema di votazione a mezzo schede, pone in evidenza la gravita del problema ed il sorgere di leciti sospetti sulla validità dell'attuale sistema elettorale alla base della nostra democrazia

D'altro canto, lo sviluppo della tecnologia consente oggi l'impiego di metodologie diverse nel « maneggio delle informazioni », consentendo altresì di rendere più veloce e piu sicura sia la votazione sia la sintesi dei dati

Infatti, l'oggetto della presente proposta di legge è di utilizzare quanto oggi pone a disposizione la tecnologia elettronica, informatica e telematica per automatizzare la votazione, lo scrutinio delle schede e la sintesi dei dati a livello di seggio, a livello provinciale, regionale e nazionale, oltre a ridurre la possibilita di errore dell'elettore

Lo studio sul quale si basa la presente proposta di legge parte dal presupposto di automatizzare le operazioni dei seggi normali, lasciando al sistema attuale, almeno per il momento, la gestione dei seggi di tipo particolare come quelli degli ospedali, dei consolati, ecc Concludendo si potra coprire almeno il 90 per cento di tutti i seggi elettorali

Il sistema che qui si propone alla vostra attenzione ha l'obiettivo di creare un sistema che non richieda al cittadino un mutamento sostanziale della procedura attuale, infatti, il cittadino troverà la scheda proposta su uno schermo-video e la votazione verrà effettuata facendo le operazioni sullo schermo, anziche sulla scheda

Il sistema assiste l'elettore significativamente anche nella scelta delle preferenze,

infatti, per la prima volta queste saranno disponibili sullo schermo, e quindi in cabina, evitando sforzi mnemonici e possibilità di errore.

Ad elezione avvenuta, lo scrutinio dei voti è fatto automaticamente, eliminando – almeno per le votazioni fatte attraverso il sistema proposto – possibilità di brogli o di errori.

Infine, la sintesi dei dati potrà essere effettuata, sempre automaticamente, creando una rete di trasmissione dati che colleghi seggi, province e Ministero dell'interno, attraverso la quale verranno inviati i dati opportunamente protetti da sistemi criptografici in grado di mantenere la segretezza di trasmissione e la certezza del risultato.

Onorevoli colleghi ! La presente proposta di legge rappresenta la soluzione più avanzata in condizione di trasporre la vigente normativa elettorale in un sistema elettronico tale da garantire la certezza e la segretezza del voto e l'immediatezza di scrutinio.

La affidiamo pertanto alla vostra attenzione per un sollecito esame.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quelle in occasione dei *referendum* popolari si svolgono con il sistema automatizzato secondo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

Ciascuna sezione elettorale è dotata di un elaboratore provvisto: di almeno un terminale video, di una tastiera, di una memoria dati, di un modulatore-demodulatore (MODEM) per la trasmissione dei dati collegato alla rete telefonica, di una stampante e di un apparato di comando del seggio. Le sezioni elettorali con oltre 500 elettori sono dotate fino a quattro terminali video.

Il terminale video, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata alla presente legge, deve essere del tipo capace di ricevere informazioni sullo schermo tramite una matrice di sensori, che intercettano un qualsiasi indicatore, che tocca lo schermo.

La tastiera deve essere costituita da due tasti di colore differente, il primo con la scritta « Procedi », il secondo con la scritta « Conferma votazione », con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge.

L'unità di memoria-dati deve essere capace di gestire due memorie di massa rimovibili (una di lavoro e l'altra come copia istantanea di sicurezza)

secondo le caratteristiche tecniche descritte nell'allegata tabella C, in modo da garantire la registrazione delle singole operazioni di voto in ordine casuale rispetto al momento in cui si svolgono e, qualora si svolgano contemporaneamente più votazioni, separatamente per ciascuna di esse.

Il modulatore-demodulatore (MODEM) collegato alle linee telefoniche deve essere in grado, secondo le caratteristiche tecniche descritte nell'allegata tabella D, di ricevere e di trasmettere con chiavi di sicurezza di decriptografia in ricezione e di encriptografia in trasmissione.

L'apparato di comando del seggio deve essere conforme alle caratteristiche essenziali dei singoli modelli descritti nell'allegata tabella E per i seggi con meno di 500 elettori e nell'allegata tabella F per quelli con più di 500 elettori e deve essere dotato di una chiave di sicurezza per azionare il tasto di abilitazione alle operazioni di voto del video-terminale o dei video-terminali.

ART. 3.

Le attrezzature tecniche per lo svolgimento delle votazioni con il sistema automatizzato sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco o un assessore ovvero dipendenti di ruolo del comune dagli stessi delegati accertano, secondo le disposizioni dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni e con l'assistenza di personale tecnico specializzato, l'esistenza ed il buon stato di funzionamento dei terminali-video, delle tastiere, delle unità di memoria-dati, delle stampanti e degli apparati di comando occorrenti per le singole sezioni elettorali.

Le relative modalità di accertamento saranno dettate da apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero dell'interno.

Non oltre il terzo giorno antecedente quello delle votazioni, la prefettura provvede ad inviare ai sindaci le memorie di massa rimovibili unitamente ai relativi sigilli di sicurezza e una copia su carta delle schede e liste dei candidati che, per ciascun tipo di votazione, devono essere inseriti nel sistema automatizzato.

Nel caso di mancato funzionamento del sistema automatizzato ai sindaci sarà inviato il bollo della sezione e un pacco di schede secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 4.

Le caratteristiche essenziali dei programmi di cui all'articolo precedente sono definite negli allegati G, H e I.

In particolare il modello riprodotto nell'allegato G – riferito alle elezioni della Camera dei deputati, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali – deve, nella prima pagina (corrispondente alla prima visualizzazione sul terminale) contenere in appositi riquadri i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione e, in successive pagine (corrispondenti alla seconda visualizzazione sul terminale), deve riprodurre l'elenco nominativo dei candidati delle singole liste con il numero progressivo assegnato a ciascuno di essi.

Il modello di cui all'allegato H – riferito alle elezioni per il Senato della Repubblica e per i consigli provinciali – deve riprodurre in appositi riquadri le generalità di tutti i candidati e i relativi contrassegni.

Il modello di cui all'allegato I – riferito alle votazioni per lo svolgimento dei *referendum* popolari – deve riprodurre il quesito formulato nella richiesta di *referendum* e due rettangoli contenenti le risposte SÌ e NO.

Per l'elezione uninominale del deputato spettante al collegio Valle d'Aosta si

applica il programma di cui all'allegato H; per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un decreto ministeriale definisce appositi programmi conformi alle disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 5.

Nella sala delle elezioni devono essere convenientemente sistemati l'apparato di conversione collegato alle linee telefoniche, la stampante, l'apparato di comando del seggio e la memoria-dati, queste ultime due in modo che siano sempre visibili a tutti.

I video-terminali sono collocati nelle apposite cabine o quanto meno su tavoli addossati ad una parete, separati uno dall'altro, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

ART. 6.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio di sezione il presidente, provvede agli adempimenti ad esso demandati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente previa constatazione dell'integrità dei plichi contenenti i sigilli di sicurezza e le memorie di massa provvede ad inserire nell'unità memoria-dati le memorie di massa rimovibili.

Il presidente si collega quindi con la Prefettura e richiede il caricamento automatico dei contrassegni di lista e delle liste dei candidati ovvero dei gruppi di candidati o, in caso di consultazione referendaria, del quesito o dei quesiti referendari. Indi il presidente verifica la conformità dei dati immessi con quelli riportati nei manifesti contenenti i contrassegni e le rispettive liste per le elezioni a scrutinio di lista, nei manifesti contenenti i

contrassegni di gruppo e i corrispondenti candidati per le elezioni a sistema uninominale. Verifica altresì l'esattezza del quesito referendario o in caso di più *referendum* dei quesiti referendari per le consultazioni referendarie, e sigilla l'unità di memoria-dati.

Il presidente provvede quindi a chiudere con l'apposita chiave il meccanismo di sicurezza dell'apparato di comando che aziona il tasto di abilitazione alle operazioni di voto e conserva la chiave in busta sigillata.

ART. 7.

Contestualmente agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 6, il presidente, alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, constata l'integrità dei sigilli, apre la busta contenente la chiave dell'apparato di comando del seggio e procede ad una nuova verifica della conformità dei programmi e del buon funzionamento delle apparecchiature. Verifica inoltre che la memoria-dati sia intatta, e cioè in essa non sia contenuto alcun dato ulteriore rispetto a quelli definiti dai programmi, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 3.

ART. 8.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, consegna all'elettore l'indicatore e, una volta che l'elettore si è recato presso uno dei video-terminali, procede all'abilitazione alle operazioni di voto del terminale stesso.

L'elettore deve, senza che sia avvicinato da alcuno, votare toccando con l'indicatore un punto qualsiasi all'interno del riquadro in cui è racchiuso il contrassegno e tutta l'area inclusa in quel riquadro inizia a lampeggiare. Constatata la corrispondenza del segnale sul video con la scelta effettuata, l'elettore preme il tasto « Procedi ».

Nel caso di elezioni a scrutinio di lista, appare a questo punto sul video la lista dei candidati corrispondente al simbolo prescelto. L'elettore può quindi esprimere il voto di preferenza, toccando con l'indicatore i nomi dei candidati prescelti fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Sui nomi dei candidati prescelti appare una croce e tutta l'area inclusa nei riquadri corrispondenti inizia a lampeggiare. Constatata la corrispondenza dei segnali sul video con la scelta effettuata, l'elettore preme il tasto « Procedi » e sullo schermo appare un'immagine che comprende l'indicazione del tipo di votazione, il simbolo prescelto e i voti di preferenza espressi, secondo le caratteristiche essenziali del modello di cui all'allegato L. Qualora l'elettore non intenda indicare i voti di preferenza, al momento in cui appare la lista dei candidati non compie alcuna operazione, ma si limita a premere il tasto « Procedi ».

Se le indicazioni che appaiono sul video sono conformi alle scelte effettuate dall'elettore, questi preme il tasto « Conferma votazione », concludendo così l'operazione di voto che viene definitivamente registrata nella memoria-dati.

Qualora, in qualsiasi momento precedente la conclusione delle operazioni di voto, l'elettore intende modificare una qualsiasi delle indicazioni che appaiono sul video, deve toccare con l'indicatore il riquadro contenente l'indicazione che intende modificare. In tal caso, le operazioni di voto riprendono automaticamente dall'inizio della fase in cui è compresa la scelta che si intende modificare.

Nel caso di elezioni con il sistema uninominale e di votazioni per lo svolgimento di *referendum* popolari, effettuata la propria scelta secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'elettore preme il tasto « Procedi » ed appare sul video l'indicazione del tipo di votazione e della scelta da lui effettuata secondo le caratteristiche essenziali dei modelli di cui agli allegati M e N.

Qualora l'elettore intenda modificare una qualsiasi delle indicazioni che ap-

paiono sul video, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

ART. 9.

L'elettore che non intende esprimere alcun voto deve, senza utilizzare l'indicatore, premere il tasto « Procedi » finché appare sul video la scritta « Scheda bianca ». Se l'indicazione è conforme alla scelta effettuata, l'elettore preme il tasto « Conferma votazione » concludendo così l'operazione di voto, che viene definitivamente registrata nella memoria-dati.

ART. 10.

Nel caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali, una volta concluse le operazioni di voto per la prima votazione appaiono automaticamente sul video i dati relativi alle votazioni successive.

Per gli elettori che hanno diritto o che intendano partecipare solo ad alcune delle votazioni che si svolgono contemporaneamente, il presidente abilita il terminale, con un apposito tasto inserito nell'apparato di comando del seggio, alle sole operazioni relative alle votazioni cui l'elettore ha diritto o intende partecipare.

ART. 11.

Esaurite le operazioni relative a tutte le votazioni da svolgere, il video-terminale si disattiva automaticamente e può essere nuovamente abilitato alle operazioni di voto solo dal presidente di seggio con l'apposito comando per consentire l'espressione di voto di un altro elettore.

Qualora l'elettore si allontani prima di avere concluso tutte le operazioni di voto o indugi artificiosamente nella espressione del voto, il presidente deve immediatamente disabilitare il video-terminale e l'elettore non è più ammesso al voto.

ART. 12.

L'elaboratore di sezione deve registrare e consentire di conoscere in qualsiasi momento il numero degli elettori che abbiano partecipato a ciascun tipo di votazione. Deve inoltre registrare, sempre per ciascun tipo di votazione, il numero dei voti non espressi rispetto alle abilitazioni date per quel tipo di votazione.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente invia un comando di chiusura votazione ai terminali di seggio, di modo che gli stessi non accetteranno in seguito l'immissione di alcun altro dato. Successivamente il presidente accerta il numero dei votanti con le modalità di cui al numero 2 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ed al numero 2 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e lo confronta con i dati registrati dall'elaboratore. Qualora non vi sia concordanza, ne viene fatta menzione a verbale, con l'indicazione delle possibili cause.

ART. 13.

Relativamente alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie, l'elaboratore ubicato nella sede dell'ufficio preposto al compimento delle operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ricevuti i dati dall'elaboratore della singola sezione, li registra e li elabora.

Confronta quindi i risultati di tale elaborazione con quelli della elaborazione autonomamente compiuta dall'elaboratore di sezione e, se essi concordano, autorizza: la stampa degli stessi sulla stampante di sezione; l'invio dei dati di sintesi agli elaboratori ubicati presso la Prefettura di competenza per la pubblicizzazione dei dati medesimi.

Il riepilogo su carta di tali dati viene sottoscritto dai componenti dell'ufficio elettorale di sezione e pubblicamente letto dal presidente.

Successivamente, il presidente toglie i sigilli di sicurezza dall'unità di memoria, ne estrae le memorie di massa rimovibili e provvede ad inviarle, con una copia del tabulato dei risultati, in plico sigillato, all'ufficio preposto alla proclamazione dei risultati.

Qualora non si verifichi la concordanza descritta al primo comma l'elaboratore dell'ufficio preposto alla proclamazione dei risultati, esperito un secondo tentativo, autorizza ugualmente la stampa sulla stampante di sezione, ma, in questo caso, il riepilogo dei dati contiene espressa menzione della mancata concordanza.

Si applica il disposto di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

ART. 14.

Relativamente alle elezioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, alle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali, di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, alle elezioni dei consigli provinciali, alle elezioni dei consigli regionali, l'elaboratore, ubicato nella sede dell'ufficio preposto al compimento delle operazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, all'articolo 72 del medesimo testo unico n. 570 del 1960, all'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ricevuti i dati trasmessi dall'elaboratore della singola sezione li registra e li elabora.

Per le operazioni di elaborazione dei dati, scrutinio e stampa dei risultati elettorali delle sopradette elezioni, si applicano le norme previste ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 13.

ART. 15.

Non appena terminate le operazioni di trasmissione dei risultati all'elaboratore di cui ai precedenti articoli 13 e 14, l'ufficio dovrà:

1) accertare se ci sono contestazioni;

2) decidere sulle contestazioni;

3) proclamare i risultati.

ART. 16.

L'onere della presente legge si prevede in 1.300 miliardi.

La spesa è da erogare come segue:

a) 20 miliardi: come specificato all'articolo 17;

b) 50 miliardi: al momento della prova presso due province medie scelte come campione;

c) 1.230 miliardi: secondo il piano di introduzione da pianificarsi anche in funzione del calendario elettorale nel tempo.

ART. 17.

Per finanziare lo sviluppo del progetto relativo alla presente legge, vengono stanziati 20 miliardi da prelevare dalla cifra di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL TERMINALE-VIDEO

A) Il terminale-video deve essere in grado – su uno schermo di dimensione opportuna – di presentare all'elettore, riprodotta graficamente, una scheda elettorale.

B) Il terminale-video deve essere in grado – su uno schermo di dimensione opportuna – di presentare all'elettore i numeri d'ordine, i cognomi e le iniziali dei nomi dei candidati di lista, in modo tale da garantire una buona intellegibilità.

C) Il terminale-video si deve presentare quanto più compatto possibile in accordo alla pagina 1 dell'allegato G.

TABELLA *B*

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA TASTIERA

A) La tastiera di ciascun terminale-video deve essere costituita semplicemente da due tasti, mediante i quali l'elettore trasmette i suoi comandi relativi alla votazione all'elaboratore di seggio.

B) Uno dei tasti che serve per la « Conferma votazione » (raffigurato nell'allegato G) deve essere di dimensione maggiore e di colore diverso rispetto all'altro tasto che serve per « Procedi » nelle varie fasi della votazione.

TABELLA *C*

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITÀ MEMORIA-DATI

A) L'unità memoria-dati deve essere opportunamente dimensionata in modo tale da contenere le informazioni relative alla votazione per il numero di elettori massimo consentito dalla normativa vigente.

B) L'unità memoria-dati deve essere sigillabile con opportuno sigillo di sicurezza, in modo da garantire la non estraibilità della stessa durante le operazioni di voto.

C) Le scelte effettuate dall'elettore devono essere memorizzate sull'unità memoria-dati in ordine casuale, mediante un « generatore di numeri *random* » (casuale) incorporato nel sistema, in modo tale che risulti impossibile risalire all'individuazione dell'elettore per mezzo dell'ordine di votazione.

D) L'unità memoria-dati deve essere formata da due memorie di massa rimovibili (una volta tolto il sigillo), in modo tale che garantisca il trasferimento dei dati memorizzati nella prima unità di lavoro, sull'altra.

TABELLA *D*

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODULATORE-DEMODULATORE

A) Il modulatore dovrà essere in grado di trasmettere i dati di ciascuna sezione elettorale ed il demodulatore di riceverli con un *baude rate* tale da non impiegare più di due minuti per trasmissione in un solo senso per ciascun tipo di votazione relativo ad ogni sezione.

B) Il maggior tempo necessario per encriptografare e decriptografare messaggi per motivi di sicurezza durante la trasmissione in linea, dovrà rientrare nel tempo di cui al punto *A)*.

TABELLA *E*

CARATTERISTICHE PER L'APPARATO DI COMANDO DEL SEGGIO PER SEGGI CON MENO DI 500 ELETTORI

A) L'apparato di comando per seggi con meno di 500 elettori deve essere in grado di pilotare almeno due terminali.

B) Il pilotaggio dei terminali-video deve avvenire mediante apparato di comando munito di tasti di abilitazione di terminale, di tasti di disabilitazione terminale e di tasti di abilitazione votazione, oltre che di tasti per funzioni speciali per l'apertura del seggio e inizio votazione, la chiusura delle votazioni, l'invio dei dati alla chiusura delle votazioni.

C) L'evidenziazione grafica dei dati deve poter avvenire *in loco*, mediante apposito comando, a mezzo macchina stampante.

TABELLA *F*

CARATTERISTICHE PER L'APPARATO DI COMANDO DEI SEGGI CON PIÙ DI 500 ELETTORI

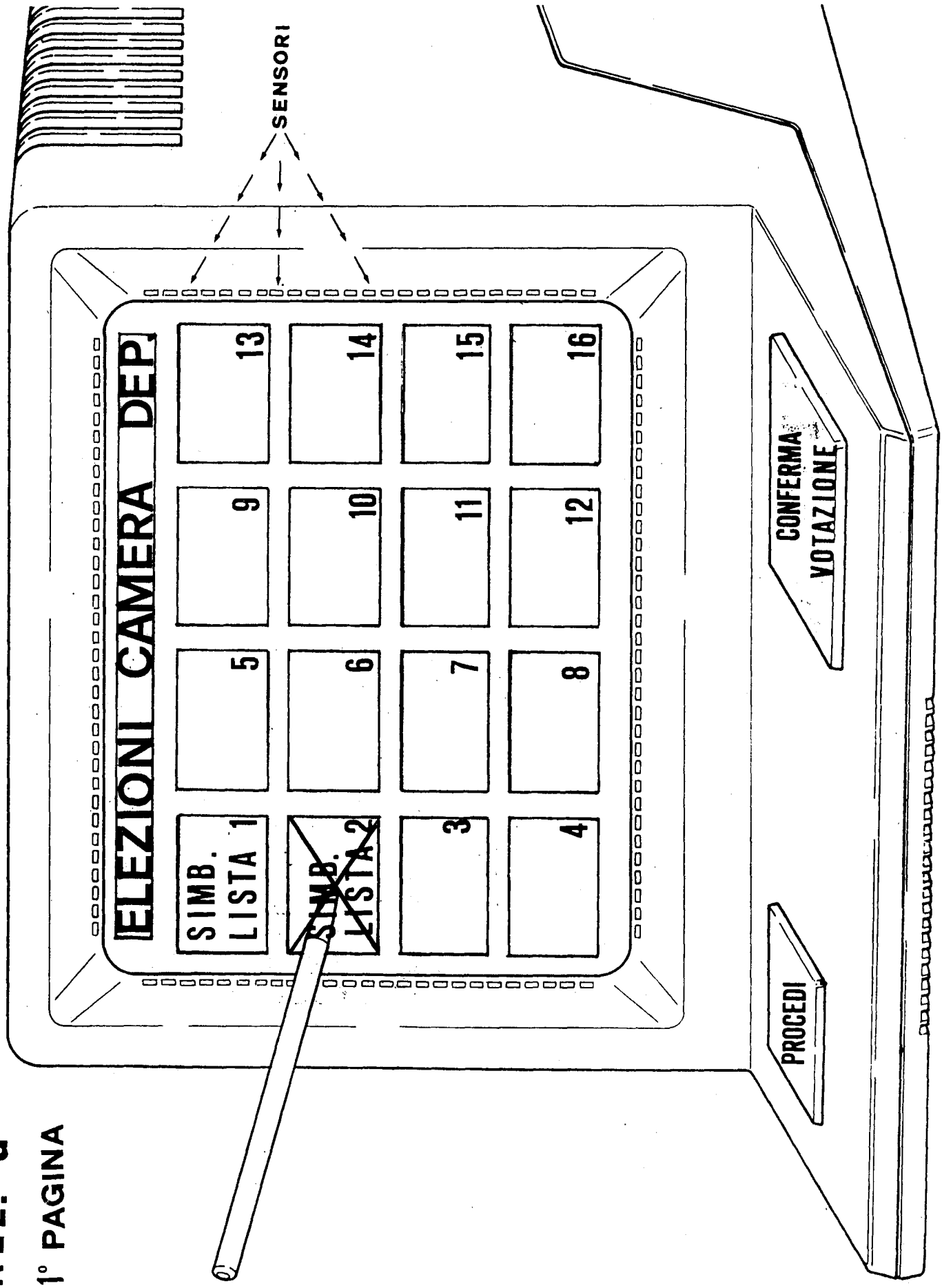
A) L'apparato di comando per seggi con più di 500 elettori deve essere in grado di pilotare sino a quattro terminali-video.

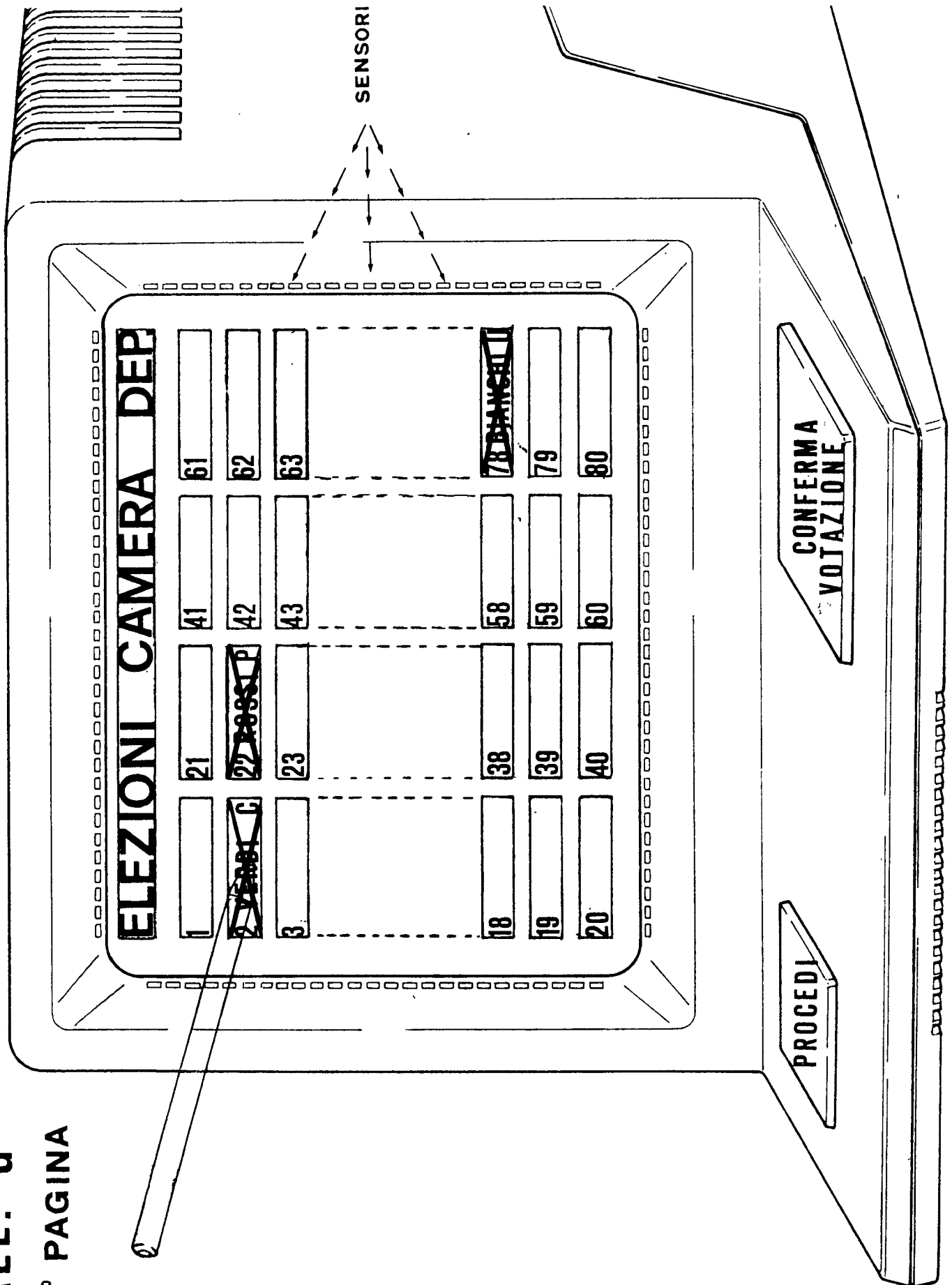
B) Il pilotaggio dei terminali-video deve avvenire come al punto *B)* della tabella *C*.

C) La stampa deve avvenire come al punto *C)* della tabella *E*.

ALL. G

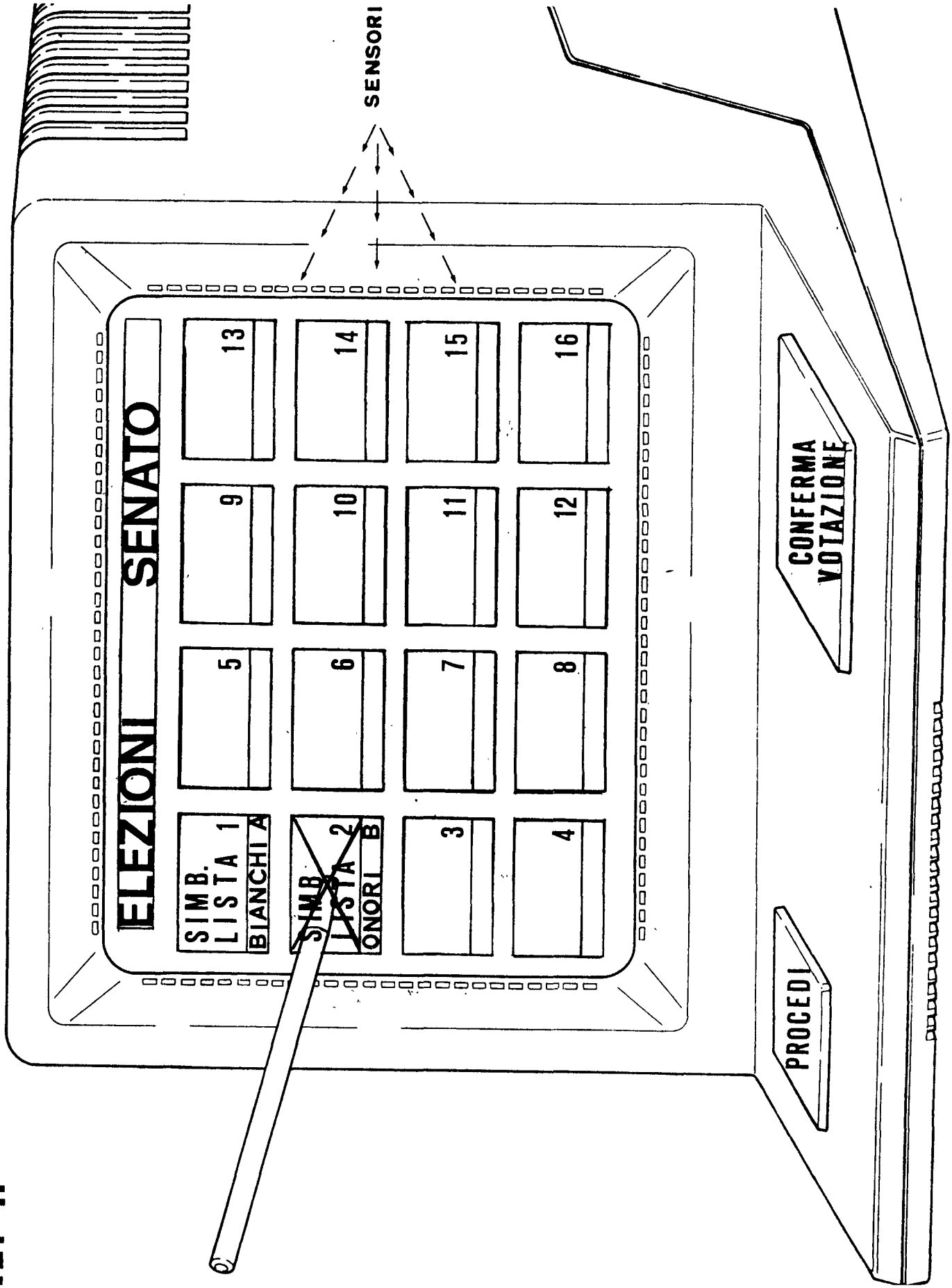
1° PAGINA



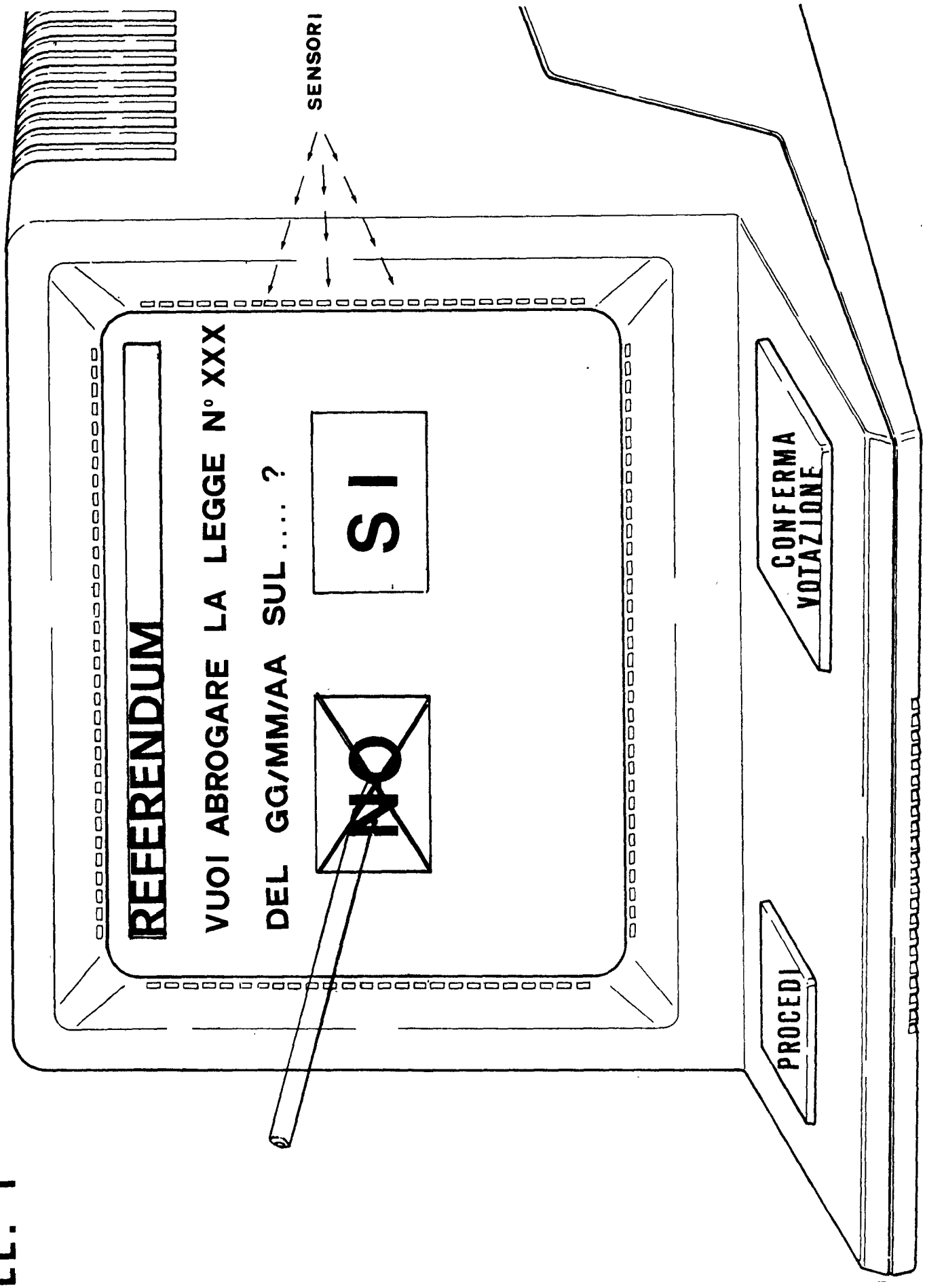


ALL. G

2° PAGINA

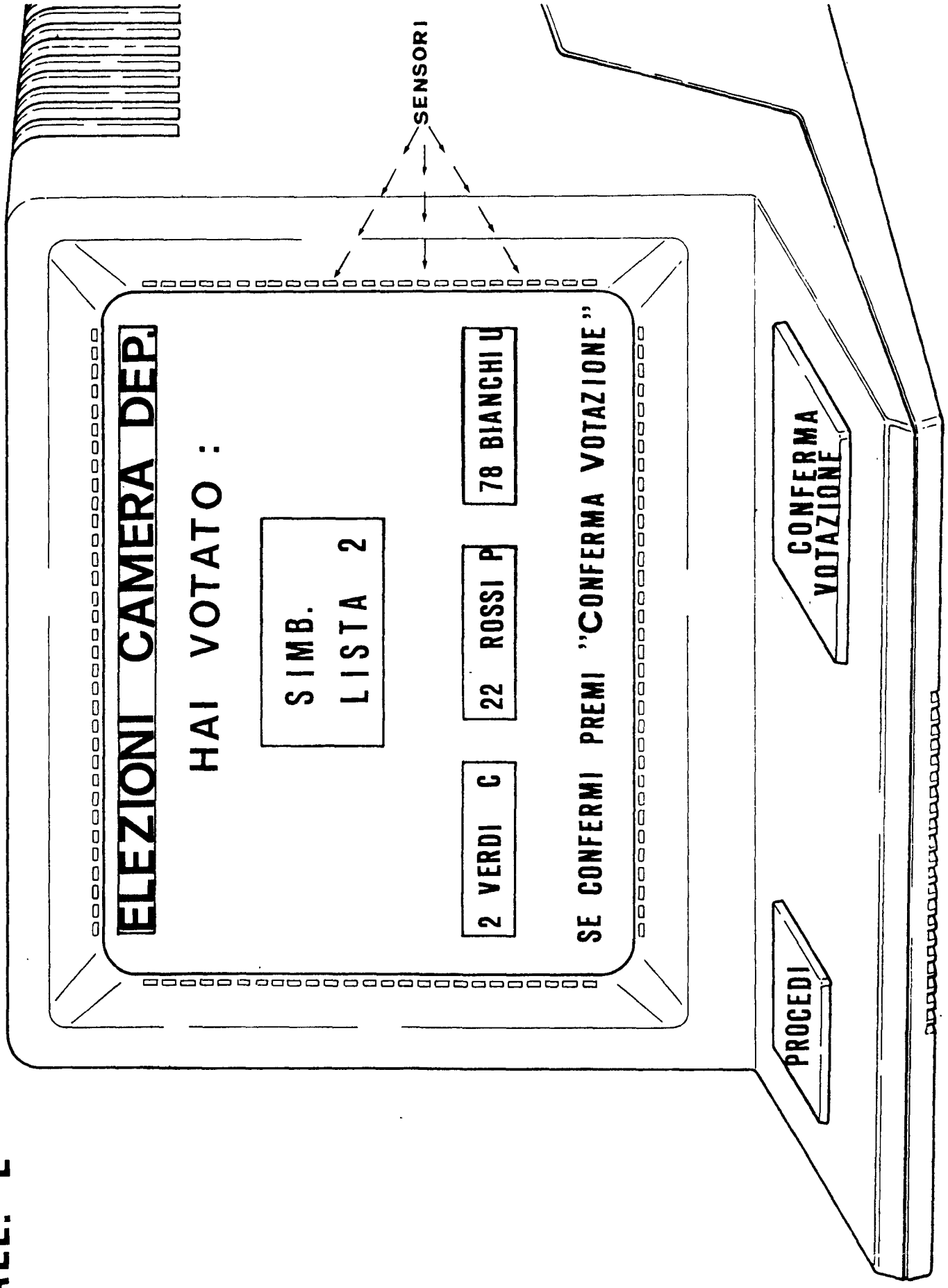

SENSORI
ELEZIONI SENATO
SIMB. LISTA 1
BIANCHI A
SIMB. LISTA 2
ONORI B
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CONFERMA VOTAZIONE
PROCEDI

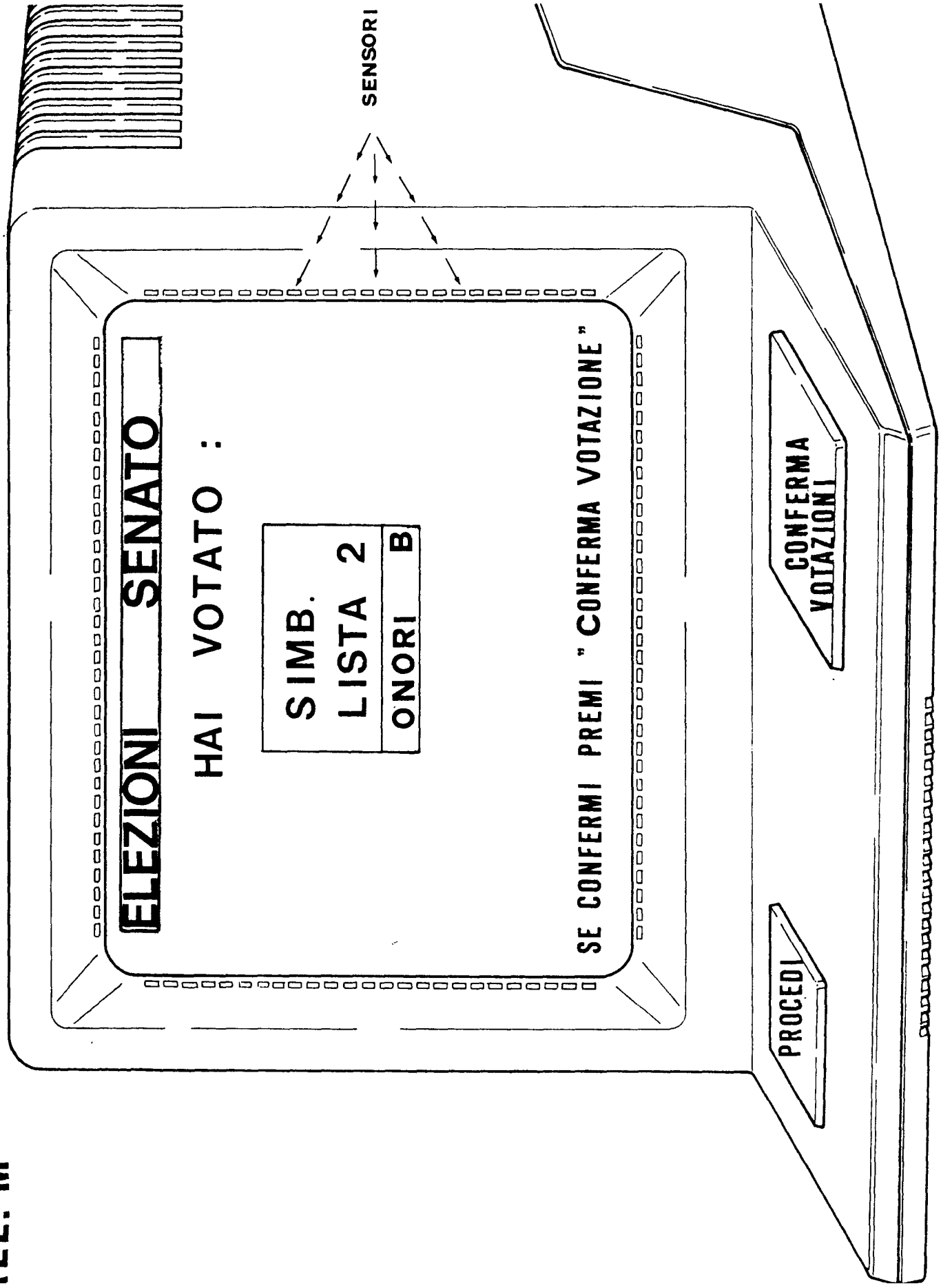
L. H


SENSORI
REFERENDUM
VUOI ABROGARE LA LEGGE N° XXX
DEL GG/MM/AA SUL .... ?
SI
NO
CONFERMA VOTAZIONE
PROCEDI

LL. I

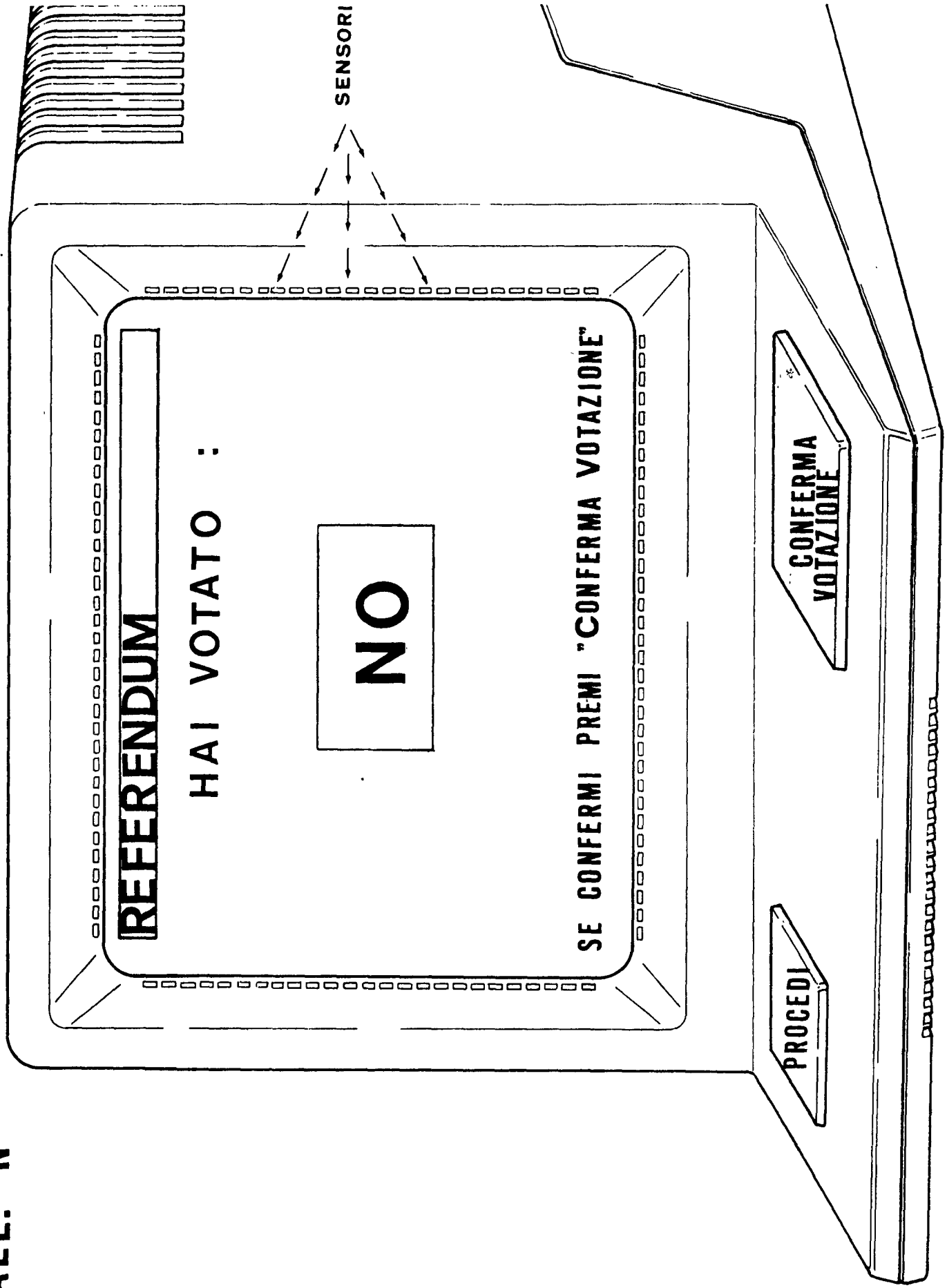
ALL. L


SENSORI
ELEZIONI CAMERA DEP.
HAI VOTATO :
SIMB.
LISTA 2
2 VERDI C
22 ROSSI P
78 BIANCHI U
SE CONFERMI PREMI "CONFERMA VOTAZIONE"
CONFERMA VOTAZIONE
PROCEDI


SENSORI
ELEZIONI SENATO
HAI VOTATO :
SIMB.
LISTA 2
ONORI B
SE CONFERMI PREMI " CONFERMA VOTAZIONE"
CONFERMA VOTAZIONI
PROCEDI

ILL. M

ALL. N


SENSORI
REFERENDUM
HAI VOTATO :
NO
SE CONFERMI PREMI "CONFERMA VOTAZIONE"
CONFERMA VOTAZIONE
PROCEDI